



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Le novità del c.d. DL “Aiuti-*ter*” convertito (L. 17 novembre 2022, n. 175)

(Circolare n. 22 del 23 novembre 2022)

1. Premessa

Sulla G.U. 17.11.2022 n. 269, è stata pubblicata la L. 17.11.2022 n. 175 di conversione del DL 23.9.2022 n. 144 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (c.d. DL "Aiuti-ter").

Il decreto è entrato in vigore il 24.9.2022, mentre la legge di conversione è entrata in vigore il 18.11.2022.

Di seguito, vengono esaminate le misure di maggiore interesse e ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni in materia di energia, gas naturale e carburanti (§ 2), sulle misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle "altre" novità del DL 144/2022 (§ 3).

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione del DL 144/2022 si segnalano:

- il rinvio al 31.10.2023 del termine di presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo;
- alcune modifiche in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione;
- la proroga delle agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione.

Il DL 144/2022 convertito prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che non formano oggetto della presente circolare:

- contributo *una tantum* in favore degli istituti di patronato (art. 15);
- indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (art. 18);
- indennità *una tantum* per i pensionati e le altre categorie (art. 19);
- incremento dell'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti (art. 20);
- recupero delle prestazioni indebite erogate dall'INPS (art. 21);
- norme in materia di delocalizzazione o di cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37, come modificato in sede di conversione in legge del DL 144/2022).

2. Misure in materia di energia, gas naturale e carburanti

2.1. Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga e rafforzamento per ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 1-10)

Viene prevista la proroga e il rafforzamento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.

in sede di conversione in legge del DL 144/2022, la disposizione in commento ha subito solo modifiche di carattere formale.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del fornitore

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (vale a dire entro il 30.11.2022), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Modalità di utilizzo

Analogamente ai precedenti, anche i suddetti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, entro il 31.3.2023 (a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000);
- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

Comunicazione sull'importo del credito entro il 16.2.2023

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Irrilevanza fiscale

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

- sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.

I crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione sull'importo del credito entro il 16.2.2023

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Aiuti di Stato

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai relativi adempimenti europei provvedere il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

2.4. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3)

È prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo di garanzia PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Inoltre, è modificata l'operatività di alcune garanzie esistenti.

L'articolo ha subito modifiche solo formali in sede di conversione in legge del DL 144/2022.

Garanzia SACE

Per assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE agli istituti di credito ai sensi dell'art. 15 del DL 17.5.2022 convertito (prevista per esigenze di liquidità riconducibili alla crisi russo-ucraina) sono concesse a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*".

delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21.3.2022 n. 21 convertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "*de minimis*", purché:

- il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.

L'operatività della garanzia in questione, inoltre, non è più limitata ai casi in cui l'impresa inadempiente presenti un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

Garanzia SACE sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal*

Si prevede che il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal* (art. 64 del DL 16.7.2020 n. 76 convertito) sia subordinato alla decisione del MEF, sentiti il MISE e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, per i progetti di importo pari o superiore a 600 milioni di euro (anziché 200 milioni di euro).

Efficacia delle garanzie

L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

2.5. Riduzione di accise e IVA sui carburanti (art. 4)

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

La descritta rideterminazione delle aliquote di accisa ed IVA si applica a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022.

In precedenza, una misura analoga era stata prevista per il periodo:

- dal 3.5.2022 all'8.7.2022, ai sensi dell'art. 1-*bis* del DL 21/2022;
- dal 9.7.2022 al 2.8.2022, per effetto del DM 24.6.2022;

2.8. Contributi per l'energia elettrica e gas agli enti del terzo settore (art. 8)

Vengono previsti alcuni contributi a sostegno degli enti a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas.

La disposizione è stata modificata in sede di conversione in legge del DL 144/2022.

Ulteriori modifiche sono state, inoltre, apportate dal DL 176/2022 (c.d. DL "Aiuti-*quater*").

Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene istituito un fondo, con dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario – a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel III e IV trimestre del 2022 – in favore dei seguenti enti che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità:

- enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017,
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione al RUNTS;
- ONLUS, iscritte nell'Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate;
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

Contributi per gli enti del Terzo settore

È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale per sostenere:

- gli enti iscritti al RUNTS di cui all'art. 45 del DLgs. 114/2017;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- le ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

Cumulabilità

I suddetti contributi non sono cumulabili tra loro; sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano

Disposizioni attuative

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dal 24.9.2022 sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Altre novità

3.1. Misure in tema di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 25)

La disposizione in commento inserisce l'art. 1-*bis* dopo l'art. 1 della L. 338/2000, prevedendo che una parte delle risorse del PNRR (dotazione di 660 milioni) siano destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

L'accesso al Fondo avverrà a seguito di selezione, da parte di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, delle proposte presentate da imprese, operatori economici e altri soggetti privati, secondo le procedure definite dalla norma.

La ripartizione delle risorse avverrà con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sulla base del numero di posti letto previsti, tenendo conto dei fabbisogni valutati con apposite procedure.

Con le risorse assegnate è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi 3 anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

I soggetti aggiudicatari garantiscono la destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti, ma possono anche destinare le strutture non utilizzate ad altre finalità, anche a titolo oneroso, anche in relazione ai periodi in cui non si svolgono attività didattiche.

I posti letto ottenuti con le misure qui illustrate saranno destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

Disposizioni attuative

Un decreto attuativo del Ministro dell'Università e della Ricerca – da emanare, entro 60 giorni (decorrenti dal 24.9.2022), sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – dovrà definire le modalità di attuazione della norma (composizione della commissione di valutazione delle proposte, procedure per la ricognizione dei fabbisogni, procedure per la presentazione delle proposte e loro valutazione, ecc.).

Imposte sui redditi

Nel contesto dell'istituzione e disciplina del "Fondo per l'*housing* universitario", vengono previste alcu-

quale aveva ampliato l'operatività del Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013) elevando, in presenza di determinati requisiti e per certi soggetti (tra cui giovani coppie e under 36), la misura massima della garanzia concedibile all'80% della quota capitale.

Per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.12.2022 che rispettano i requisiti di priorità e le condizioni indicate dalla norma, la disposizione prevede che la garanzia fino all'80% della quota capitale operi anche quando il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.

In particolare, il TEG può superare il TEGM nella misura massima del differenziale tra la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la stessa media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

In caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

I finanziatori, inoltre, devono indicare le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo, sia in sede di richiesta della garanzia che nel contratto di finanziamento stipulato.

3.3. Procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)

L'art. 38 del DL 144/2022 aveva rinviato al 31.10.2022 l'originario termine del 30.9.2022 previsto per inviare la domanda per accedere al riversamento del credito di ricerca e sviluppo indebitamente compensato, introdotta dall'art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021.

Con un emendamento inserito in sede di conversione in legge del DL 144/2022, tale termine è stato posticipato al 31.10.2023 e sono state stabilite nuove scadenze per il riversamento dei crediti indebitamente compensati.

Domanda di riversamento

Per accedere alla definizione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere al riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti *ex art. 17* del DLgs. 241/97.

L'emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 144/2022 ha stabilito nuovi termini per il riversamento del credito, il quale potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2023 per pagamenti rateali, da versare entro il:

- 16.12.2023;
- 16.12.2024;
- 16.12.2025.

credito d'imposta.

Decadenza dalla procedura di riversamento

Si decade dalla procedura di riversamento se, dopo la presentazione della domanda, l'ufficio dovesse accertare una o più condotte tra quelle indicate nell'art. 5 co. 8 del DL 146/2021 e ritenute idonee a precludere la possibilità di accedere alla procedura di riversamento spontaneo.

Benefici

I benefici consistono nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97 e degli interessi.

Se la procedura va a buon fine, il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000 non è punibile.

3.4. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Certificazione sulla qualificazione delle attività (art. 38 co. 2)

In sede di conversione in legge del DL 144/2022 è stato approvato un emendamento che ha esteso al credito d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la "certificazione" del credito, introdotta dall'art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al nuovo bonus ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019).

La certificazione della qualificazione delle attività svolte per il credito ricerca e sviluppo è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l'attestazione che gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

Condizioni

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con il rilascio della certificazione si ottiene l'attestazione *ex post* del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

L'art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel pro-

30.9.2021, come modificata dalla delibera del 31.3.2022, ed eccedenti il limite di spesa dell'art. 11 del DL 10.9.2021 n. 121, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*), a valere sulle risorse disponibili (come incrementate per gli anni 2022-2026):

- sul fondo rotativo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 251/81, fino ad un ammontare massimo di 700 milioni di euro;
- sulla quota di risorse del fondo di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni di euro.

Aumento dell'importo del finanziamento ed estensione alle imprese a media capitalizzazione

Si ricorda che, in base alla richiamata delibera Comitato Agevolazioni 31.3.2022 per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81:

- per l'intervento "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale", l'importo massimo del finanziamento – comprensivo del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a fondo perduto ove applicabile – è elevato fino a 1 milione di euro; è quindi disposto che le PMI che hanno già presentato domanda possono chiedere l'incremento dell'importo massimo del finanziamento complessivo fino a concorrenza della soglia sopra indicata;
- per l'intervento "Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale" i finanziamenti – comprensivi del finanziamento agevolato e del cofinanziamento a fondo perduto ove applicabile – sono concessi anche alle imprese a media capitalizzazione con vocazione internazionale e con sede legale in Italia ("Mid Cap"), da intendersi come le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità; conseguentemente, l'intervento è stato ridenominato "Transizione Digitale ed Ecologica delle imprese piccole, medie e a media capitalizzazione con vocazione internazionale".

3.7. Navi iscritte nel Registro internazionale - Modifica della disciplina (art. 41)

La disposizione in commento – che non ha subito innovazioni sostanziali in sede di conversione in legge del DL 144/2022 – modifica la disciplina del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui al DL 457/97 ("Registro internazionale").

Viene riformulato l'art. 1 del DL 457/97, prevedendo l'iscrizione nel Registro internazionale delle navi che:

- effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto;
- svolgono attività assimilate al trasporto marittimo.

Si intendono adibite ad attività assimilate al trasporto marittimo le navi:

- le imprese armatrici;
- nonché lo stesso personale suindicato.

Estensione delle agevolazioni

A norma dell'art. 6-*ter* del DL 457/97, viene estesa l'applicazione delle agevolazioni degli artt. 4, 6 e 9-*quater* del DL 457/97 anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato *ex* art. 162 del TUIR che utilizzano navi adibite a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate se:

- iscritte nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE;
- ovvero battenti bandiera di tali Stati.

Per l'accesso alle predette agevolazioni, le navi sono annotate in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (secondo le modalità definite con decreto attuativo), purché siano rispettate:

- le disposizioni relative ai limiti per lo svolgimento delle attività di cabotaggio di cui all'art. 1 co. 5 del DL 457/97;
- la legge regolatrice del contratto di arruolamento ed i contratti collettivi dei singoli Stati membri *ex* art. 3 del DL 457/97;
- le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

Inoltre, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali *ex* art. 6 del DL 457/97 trova applicazione solo nel caso in cui sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 11 par. 4 del regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883/2004.

Quota minima delle navi UE/SEE

L'art. 6-*quater* del DL 457/97 dispone che le agevolazioni di cui agli artt. 4, 6 e 9-*quater* del DL 457/97 si applicano purché le navi iscritte nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE ovvero battenti bandiera di tali Stati costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

Se la quota di tonnellaggio delle suindicate navi rispetto al totale della flotta è:

- inferiore o pari al 60%, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota (fermo restando il limite minimo del 25% di cui sopra);
- superiore al 60%, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio risulti superiore a tale soglia.

Proventi ammissibili

A norma dell'art. 6-*quinqüies* del DL 457/97, l'agevolazione di cui all'art. 4 co. 2 del DL 457/97 si applica in relazione al reddito derivante:

- dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla